ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 31

Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero

Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

Versione in vigore dal 17 marzo 1967, non più in vigore dal 14 dicembre 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	IV — Disposizioni transitorie finali e finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-31-informazioni-e-dati-in-relazione-ai-compiti-del-comitato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it